

(N. 2402)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si provvede alla equiparazione della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali a quella risultante per gli impiegati dell'industria a seguito degli aumenti recentemente disposti con legge 15 febbraio 1952, n. 80 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1952, n. 55).

I predetti giornalisti hanno, infatti, sempre beneficiato degli assegni familiari in misura identica a quella prevista per il settore della

industria sebbene al relativo servizio si provveda con una particolare gestione, istituita con contratto collettivo 19 giugno 1940, successivamente disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani.

Pertanto, in relazione ai recenti aumenti stabiliti per il settore dell'industria a far tempo dal 1° luglio 1951, la Federazione italiana editori giornalieri e la Federazione nazionale della stampa italiana hanno concordato una analoga

maggiorazione degli assegni familiari da attuarsi con la stessa decorrenza per la categoria in esame.

Per l'attuazione di quanto sopra è stato predisposto il presente provvedimento col quale vengono determinate le nuove misure degli assegni maggiorati di 21 lire giornaliere per ciascun figlio e di lire 9 giornaliere per il coniuge.

Pertanto, considerate, come previsto dalla legge, in ventisei le giornate di assegni familiari contenute nel mese, gli assegni stessi vengono aumentati mensilmente da lire 2.574 a lire 3.120 per ciascun figlio, da lire 1.586 a lire 1.820 per il coniuge, mentre resta invariata in lire 1.313 la misura degli assegni per ciascun genitore.

La relativa aliquota di contribuzione, che per la particolare categoria in esame va calcolata sul limite massimo di retribuzione mensile di lire 6.250, viene elevata dal 46 al 55 per cento, ivi compreso il contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane.

Inoltre, poichè la situazione della particolare gestione presentava al 30 giugno 1951, una situazione deficitaria di lire 6.782.434, viene disposto, sino alla copertura di tale disavanzo (che si presume possa avvenire entro il termine di un anno) un contributo addizionale del 5 per cento deliberato dallo stesso Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti, del quale fanno parte gli editori di giornali, a far tempo dal 1° luglio 1951.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è determinata come segue:

- lire 3.120 mensili per ciascun figlio;
- lire 1.820 mensili per il coniuge;
- lire 1.313 mensili per ciascun genitore.

La relativa aliquota di contribuzione è determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6.250 mensili.

La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva degli assegni familiari di caro-

pane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

### Art. 2.

Fino alla copertura del disavanzo risultante nella gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti è dovuta, oltre al contributo previsto dal precedente articolo, una addizionale al contributo stesso del 5 per cento.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modificazione dei contributi.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1951.